

Roma, 16 giugno 2011

Egregio Presidente,

La ringrazio innanzitutto per la disponibilità manifestata ad incontrarci per discutere dell'impatto delle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, relativamente al sistema Comieco, sull'Accordo Comieco-Unionmaceri del 13 novembre 2009.

Pertanto, tale incontro era stato già da noi richiesto precedentemente alla chiusura dell'istruttoria da parte dell'Autorità, con lettera datata 15 dicembre 2010 (prot. 68226), nella quale, proprio in considerazione che le modifiche proposte da COMIECO all'attuale sistema di gestione dei rifiuti cartacei avrebbero avuto indubbiamente un impatto sostanziale anche sulle condizioni sottoscritte da COMIECO ed Unionmaceri nell'Accordo citato, ravvisavamo la necessità, considerati i tempi previsti dalla procedura, di organizzare a breve un incontro per approfondire il futuro assetto del sistema.

Desidero comunque anticipare fin da ora alcune considerazioni rispetto all'iniziativa di codesto Spettabile Consorzio di ritenere l'Accordo risolto a far data dal 1° luglio p.v., per la circostanza che, ad avviso dello stesso, sarebbero venuti meno i presupposti sui quali si basava l'Accordo in oggetto.

Invero, l'Accordo all'art. 11 reca una norma di chiusura nella quale si dà atto che l'attuazione degli impegni Comieco potrà incidere anche sull'attuazione dell'Accordo. *"In tale eventualità, su richiesta di Comieco – cita la norma - le parti si impegnano a negoziare in buona fede le modifiche da apportare all'Accordo medesimo. Resta comunque inteso che, ove le parti non riescano a concordare le modifiche entro un termine ragionevole, ovvero nel caso in cui, a seguito delle suddette proposte di modifica del sistema, siano venuti meno i presupposti del presente Accordo, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto, con conseguente liberazione delle parti da diritti ed obblighi reciproci"*

Egr. Dott. Piero Attoma
Presidente COMIECO
Via Pompeo Litta, 5
20122 MILANO

p70343NE

UNIONMACERI

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA
Tel. 06/9969579 – Fax 06 5919955 – E-Mail: unire@fise.org

Orbene, non sembra che attualmente ci si trovi in nessuna delle due citate ipotesi, e in particolare, non sembra che l'accettazione da parte dell'Antitrust degli impegni Comieco faccia automaticamente venir meno i presupposti su cui si basa l'Accordo in oggetto.

Come da Lei ricordato, Comieco è ora tenuto ad assegnare mediante aste una percentuale del materiale ritirato dai convenzionati, corrispondente al 30% fino al 1° aprile 2012, che diventerà il 40% da quella data in avanti. Rimane pertanto un 70% (che diventerà 60%) di mercato "amministrato", che continuerà ad essere gestito secondo le precedenti condizioni e modalità, disciplinate da un complesso di regole di cui l'Accordo Comieco-Unionmaceri (che si inserisce nel contesto dell'Accordo ANCI-Conai e del relativo allegato tecnico ANCI-Comieco) costituisce parte integrante.

Peraltro, giova evidenziare che né l'Allegato tecnico Comieco, né l'Accordo Comieco-Unionmaceri sono stati fatti oggetto di valutazione critica da parte dell'Autorità, che si è limitata a prendere in esame quanto segnalato dal Consorzio, oltre che le relative osservazioni presentate dalle diverse parti interessate, tra cui Unionmaceri.

Detto Accordo, come a Lei ben noto, non disciplina solo i rapporti economici tra cartiera e piattaforma, ma si riferisce ad aspetti organizzativi e gestionali rilevanti quali: i criteri per l'individuazione delle piattaforme, le caratteristiche delle piattaforme per la garanzia di qualità, le procedure relative alla raccolta dati, agli audit ed alle ispezioni, il controllo dei ricevimenti in piattaforma ecc. ecc.: aspetti, questi, che costituiscono assoluti elementi di garanzia per il Comieco stesso, nonché per le cartiere, al fine dello svolgimento di un servizio, e della messa a disposizione di materiali, qualitativamente elevati.

Con il venir meno dell'Accordo a far data dal 1° luglio prossimo, i contratti tra cartiera e piattaforma (ovviamente con riferimento alla quota di mercato "amministrato") che su questi contenuti si reggono, si troverebbero privi di un riferimento tecnico e normativo fondamentale, con conseguenze anche gravi sull'operatività delle singole aziende e della filiera nel suo insieme: per fare un esempio, in tema di trasmissione dei dati da parte della piattaforma, considerato che, in continuità con il precedente Accordo la cartiera può retrocedere alla piattaforma (a titolo di corrispettivo) una quota parte del macero, e che attualmente tale quota veniva comunque dichiarata al Comieco (tramite il modulo B) al fine del calcolo dell'obiettivo, non si comprende come ciò potrebbe ora essere assicurato.

Inoltre, ponendo in discussione l'efficacia dei contratti tra cartiera e piattaforma stipulati sulla base dell'Accordo, risulterebbe necessario ricontrattare nuovamente anche la parte economica degli stessi, con il rischio che nel frattempo si blocchino gli approvvigionamenti e che, in molti casi, si inceppino a cascata anche le raccolte.

UNIONMACERI

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA
Tel. 06/9969579 – Fax 06 5919955 – E-Mail: unire@fise.org



Pertanto, alla luce di quanto palesato, e soprattutto del fatto che, a nostro avviso, l'implementazione del nuovo sistema non richiede necessariamente l'azzeramento delle intese raggiunte, che possono invece essere oggetto di adeguamento, appare necessario prevedere tempi ragionevoli per la revisione dell'Accordo, e dei relativi contratti, coerentemente con i nuovi impegni assunti dal Comieco e, conseguentemente, riconsiderare il termine perentorio del 1° luglio.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Corrado Scapino)

CZ

UNIONMACERI

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA
Tel. 06/9969579 – Fax 06 5919955 – E-Mail: unire@fisc.org